

Tribunale di Vicenza
Sez. Lav. 22 marzo 2016, n. 201

a cura di **Massimo Menegotto**
Avvocato in Vicenza - Giuslavorista
esperto in materia previdenziale

Personale docente di scuola privata e natura del rapporto di lavoro

Il caso

Con ricorso depositato il 4 luglio 2007 avanti il Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, la ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento emessa da Equitalia Nomos S.p.A. con la quale le venivano richiesti € 250.000,00 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, somme aggiuntive ed interessi di mora, a seguito di un verbale di accertamento redatto dall'Inps. La ricorrente era infatti titolare di un ditta individuale che promuoveva ed organizzava corsi di lingua straniera per privati e per aziende sia in forma individuale che collettiva sulla base delle esigenze e delle richieste della clientela, svolgendo la propria attività sia presso le strutture della scuola, sia presso le abitazioni dei privati e/o delle aziende richiedenti, avvalendosi di una serie di collaboratori autonomi sia per lo svolgimento dell'attività amministrativa che per l'insegnamento. Gli ispettori di vigilanza dell'Inps, a seguito della verifica effettuata, hanno però ritenuto che i collaboratori della ricorrente non potessero essere considerati lavoratori autonomi, bensì lavoratori subordinati. Alla luce di quanto sopra i verbalizzanti hanno quindi riqualificato, come subordinati, tutti i rapporti di lavoro in essere con la scuola e hanno richiesto alla titolare il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per i collaboratori a seguito della suddetta riqualificazione. La ricorrente, nel proprio ricorso in opposizione, non ritenendo dovute le somme pretese dall'INPS e a supporto della natura autonoma del rapporto di lavoro instaurato

Il Tribunale di Vicenza da un lato conferma l'orientamento della Corte di Cassazione in merito all'efficacia probatoria dei verbali redatti dagli ispettori dell'Inps, dall'altro costituisce un valido strumento per l'individuazione dei criteri da utilizzarsi per stabilire la natura autonoma o meno del rapporto di lavoro instaurato tra il personale docente ed una scuola privata

LA MASSIMA

Verbale INPS - disconoscimento rapporto di lavoro autonomo - Personale docente di scuola privata - Contribuzione previdenziale - Opposizione a cartella di pagamento - Onere della prova - Criteri per la determinazione della natura del rapporto di lavoro

Ai fini della qualificazione della natura del rapporto di lavoro instauratosi tra il personale docente ed una scuola privata occorre verificare, in concreto, le modalità di esplicazione della prestazione lavorativa degli insegnanti avendo particolare riguardo all'organizzazione delle lezioni e all'organizzazione dell'attività didattica.

¶ Tribunale di Vicenza Sez. Lav. 22 marzo 2016, n. 201 - Giud. F.O.; Ric. M.S.C.; Res. Inps

con il personale docente, evidenziava che gli insegnanti:

- › non erano assoggettati ad alcun vincolo di subordinazione essendo liberi di autodeterminarsi nello svolgimento della propria prestazione lavorativa;
- › prestavano la propria attività anche in favore di altre scuole private;
- › accettavano o meno le proposte di insegnamento in base ai loro impegni professionali, senza alcun obbligo, potendo anche rifiutare l'incarico se occupati con precedenti impegni professionali;
- › trattavano e concordavano direttamente con la titolare medesima il compenso per l'attività svolta che poteva variare da insegnante ad insegnante;
- › sceglievano autonomamente i libri di testo, il programma delle lezioni e le tecniche per la trattazione degli argomenti, seppure nel rispetto delle in-

- dicazioni di massima ricevute dalla scuola;
- › definivano direttamente con i corsisti gli orari ed il luogo di svolgimento delle lezioni, senza alcuna ingerenza da parte della titolare della scuola;
- › non erano soggetti ad alcun potere disciplinare della scuola.

Per tale ragione la ricorrente insisteva per l'annullamento della cartella di pagamento opposta e per il rigetto della pretesa avanzata dall'INPS per il personale docente. L'Istituto, costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata l'8 gennaio 2008, contestava l'opposizione, riportandosi integralmente a quanto dedotto dai propri ispettori nel verbale di accertamento ed alla riqualificazione dei rapporti di lavoro dagli stessi operata.

La pronuncia

Il Tribunale di Vicenza, in funzione di Giudice del lavoro, ha parzialmente accolto l'opposizione annullando la cartella di Equitalia ed il relativo ruolo quantomeno in relazione alle pretese avanzate dell'INPS per il personale docente che, a dispetto della riqualificazione operata dai verbalizzanti dell'Istituto, è stato riconosciuto dal giudicante come lavoratore autonomo. Veniva invece accertata la natura subordinata dei rapporti di lavoro instaurati con il personale amministrativo. Orbene, il Giudice ha basato la propria decisione, per quanto attiene il personale docente, sulle risultanze istruttorie dalle quali, si legge nella sintetica motivazione, è emersa la mancanza del vincolo di subordinazione supposto dall'Inps. In particolare è emerso dalle testimonianze rese in corso di causa che i docenti *«erano liberi nel determinare se e quando rendere le proprie prestazioni lavorative, nell'ambito di alcune indicazioni di disponibilità richieste dalla scuola, ed avevano una certa autonomia nell'organizzare l'attività didattica»*. Alla luce di quanto sopra il giudicante ha quindi ritenuto che i rapporti di lavoro instauratisi tra la scuola ed il personale docente avessero natura autonoma.

Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Vicenza presenta una duplice peculiarità perché da un lato conferma indistintamente l'orientamento giurisprudenziale che, *ex multis*, è espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4462/2014 e, dall'altro, costituisce un significativo precedente giurisprudenziale per l'individuazione dei criteri per la determinazione della na-

tura del rapporto di lavoro instauratosi tra il personale docente e la scuola privata. La summenzionata sentenza della Corte di Cassazione afferma che i verbali redatti dai funzionari degli enti ispettivi fanno piena prova dei fatti attestati nel verbale ed avvenuti alla presenza dei verbalizzanti, ma il privilegio non si estende *«alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese dai lavoratori ovvero alla fondatezza degli apprezzamenti o delle valutazioni operate dai verbalizzanti»*. Ne consegue che sarebbe stato onere probatorio dell'Ente dimostrare in giudizio l'esistenza dei presupposti per la riqualificazione operata dagli ispettori. L'Inps avrebbe quindi dovuto dimostrare la sussistenza dei c.d. indici di rilevazione della natura subordinata del rapporto di lavoro, quali l'assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, oltre che un'attività di controllo e vigilanza sulle prestazioni lavorative rese, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario fisso di lavoro, la corresponsione di una retribuzione fissa mensile predeterminata (cfr. Cass. sent. n. 9252/2010). All'esito dell'istruttoria, che ha viceversa evidenziato il difetto dei summenzionati indici, il Giudice non ha dunque potuto confermare la natura autonoma del rapporto di lavoro instauratosi tra il personale docenti e la scuola, respingendo la riqualificazione operata dall'Inps. Sotto l'altro aspetto, sopra evidenziato, la sentenza offre degli utili spunti in merito all'individuazione dei criteri da considerare per la determinazione della natura autonoma o meno dei rapporti di lavoro instauratisi tra il personale docente e la scuola. A tal fine il Giudicante evidenzia, tra gli altri, l'importanza della libertà del personale docente di accettare o meno le proposte lavorative avanzate dalla scuola e dell'autonomia del corpo insegnante nell'organizzazione dell'attività didattica. Tali criteri rientrano peraltro in un più ampio elenco individuato dall'Inps stessa nella circ. 6 giugno 2000, n. 108, relativa al personale docente, nella quale si legge che:

«In particolare nei casi concreti dovrà escludersi il carattere della subordinazione in presenza dei seguenti elementi obiettivi: 1. mancata imposizione al docente di un orario di lavoro prestabilito da parte della scuola; 2. compenso determinato in relazione alla professionalità ed alle singole prestazioni; 3. assenza di vincoli e di sanzioni disciplinari; 4. libera scelta, da parte del docente, delle modalità tecniche per la trattazione degli argomenti; 5. volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione». ♦